

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,
vista la proposta di piano del consumatore presentata da [REDACTED] cod. fiscale [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] cod. fiscale [REDACTED], entrambi
residenti in [REDACTED] via [REDACTED] e sciogliendo la riserva assunta
all'udienza odierna;
ritenuto che i debitori non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del R. D.
16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;
vista la relazione depositata dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Catania, nella persona del gestore dott. Alfio Pistorio;
ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 110.187,71 così suddivisa:

Creditore	Tipo Debito	Importo iniziale	Importo rata (mensile)	Debito residuo
1) Do Bank già Unicredit S.p.A.	ipotecario	196.678,80	546,33	99.620,27
2) Riscossione Sicilia S.p.A.	privilegiato	7.770,42		7.770,42
3) Agenzia delle Entrate	privilegiato	494,18		494,18
4) Do Bank già Unicredit S.p.A.	chirografario	172,80		172,80
5) Riscossione Sicilia S.p.A.	chirografario	21.30,04		21.30,04
Totale passività		207.246,24	546,33	110.187,71

ritenuto che sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- copia casellario giudiziale e carichi pendenti;
- estratti di ruolo di Riscossione Sicilia;
- report Centrale Allarme Interbancaria;
- report Banca d'Italia;
- registro Informatico dei Protesti;
- visura al PRA;
- visure catastali;
- visure ipotecarie;
- interrogazione O.M.I.;
- stato di famiglia;
- visura CRIF;
- buste paga;
- dichiarazione dei redditi;
- inventario dei beni dei debitori;
- contrattualistica fornita dai debitori;
- estratti conto bancari ultimi 5 anni;

ritenuto che il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da una figlia;

ritenuto che le spese mensili medie dichiarate dalla famiglia ammontano a € 1.100 euro circa mensili, per come dichiarato dai ricorrenti e verificato dall'OCC che ha attestato la fattibilità della proposta;

ritenuto che, secondo la relazione del dott.ssa Pistorio, le cause del sovraindebitamento sono da ricondurre ai licenziamenti di entrambi i ricorrenti e ai periodi di disoccupazione che, in mancanza del reddito, non hanno consentito agli istanti di adempiere alle obbligazioni già assunte. In particolare in data 15-12-2011, la Società Cooperativa "██████████" ha comunicato alla ██████████ il "licenziamento per giustificato motivo oggettivo", costituito dalla cessazione dell'appalto con l'Università di Catania, presso cui la signora prestava attività lavorativa; dal 2013 al 2017 la ██████████ non è riuscita a trovare alcuna stabile occupazione. Per quanto riguarda ██████████ egli ha svolto attività di lavoro dipendente, a partire dall'anno 2007, presso la società "██████████ s.r.l.", percependo lo stipendio mensile di euro 1.100,00 netti circa. Nell'anno 2013 la società è entrata in crisi e conseguentemente ha collocato i lavoratori in cassa integrazione, per il periodo compreso tra il 04-11-2013 ed il 11-12-2013. All'inizio dell'anno 2014, in corrispondenza con la fine della cassa integrazione, la predetta società ha comunicato alla ██████████ la necessità di interrompere definitivamente il rapporto di lavoro; conseguentemente, nel corso dell'anno 2015, lo ██████████ ha provveduto al sostentamento della propria famiglia soltanto attraverso le somme erogate dall'Inps a titolo di assegno di disoccupazione. Nel corso dell'anno 2017, il ricorrente ██████████ ha ricevuto la liquidazione del TFR, maturato a seguito del rapporto di lavoro intercorso con la società "██████████ s.r.l.", pari ad euro 12.459,00, somma che l'istante è stato costretto a destinare interamente al sostentamento della propria famiglia, considerato lo stato di inoccupazione temporanea sua e della moglie. Lo stato di disoccupazione (cessato nel 2018) ha comportato l'impossibilità di adempiere in particolare alle obbligazioni contratte per l'acquisto della casa di abitazione e il detto inadempimento ha dato luogo all'avvio della procedura esecutiva immobiliare, oggi pendente;

ritenuto che i ricorrenti sono proprietari dell'abitazione di tipo economico, censita al N.C.E.U. del Comune di ██████████, foglio 15, part. 532, sub. 2, categoria A/3 classe 1, consistenza 5, rendita euro 136,86, di proprietà 50% ██████████ e 50% ██████████

██████████ oggetto di esecuzione immobiliare, il cui valore (calcolato sulla scorta dell'ultimo prezzo base d'asta) è stato stimato dall'OCC in € 58.543,69; ritenuto che la ██████████ è titolare delle seguenti quote: a) 23/1000 di abitazione di tipo economico, censita al N.C.E.U. di detto comune, foglio 29, part. 1003, sub. 42, categoria A/3 classe 5, consistenza 6 vani, rendita euro 557,77; b) 23/1000 di locale di deposito, censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 29, part. 1003, sub. 34, categoria C/2 classe 6, consistenza 7 mq, rendita euro 19,21; le dette quote, di fatto prive di un valore di mercato, sono comunque state stimate dall'OCC secondo i valori OMI in € 1.772,73;

rilevato che la falcidia applicata al creditore ipotecario è conforme al disposto dell'art 7 L. 3/2012 in quanto l'importo complessivamente riconosciuto alla Banca è pari al valore dell'immobile per come indicato dall'OCC;

rilevato, quanto ai beni mobili registrati, che solo [REDACTED] risulta proprietaria dei seguenti veicoli: a) autocarro/Furgone "Renault Megane Scenic", cilindrata 1460, targata CJ426YH, immatricolata il 26/11/2003; su tale veicolo risulta iscritto provvedimento di fermo amministrativo da parte dell'Agente della Riscossione per la provincia di Catania; b) Motociclo "Aprilia", cilindrata 244, targato DA31633, immatricolato il 10/08/2001. Considerata la tipologia dei beni di cui dispone l'istante e l'epoca a cui gli stessi risalgono - sono tutti stati immatricolati oltre quindici anni fa - e tenuto conto delle finalità della presente procedura, la vendita dei detti beni non consentirebbe alcun realizzo significativo a favore dei creditori;

rilevato che, all'udienza fissata ex art 12 bis L. 3/2012 solo la DOBANK s.p.a. ha presentato osservazioni a seguito delle quali l'importo attribuito alla creditrice è stato modificato in senso favorevole alla stessa;

ritenuto che l'importo dei pagamenti rateali mensili è compatibile con i bisogni dei ricorrenti, in quanto l'accantonamento medio mensile destinato ai creditori consente di mantenere le somme necessarie per il mantenimento della famiglia, per come verificate dall'OCC, alla data di omologa;

ritenuto che le rate saranno versate mensilmente dai ricorrenti su conto corrente o libretto intestato alla procedura e vincolato all'ordine dell'OCC, alla cui apertura quest'ultimo viene fin da ora autorizzato;

rilevato che l'OCC provvederà ai riparti semestrali delle somme fra i creditori;

ritenuto che il piano del consumatore può così sintetizzarsi:

Creditore	Debito rilevato	% di soddisfo	Quota capitale	Interessi	Totale da pagare a rate	Nr. Rate	Importo rata da 1 a 12	Importo rata da 13 a 36	Importo rata da 37 a 120
OCC									
Commercialisti CT	2.896,17	100%	2.896,17	0,00	2.896,17	12	241,35		
Do Bank (già Unicredit S.p.A.)	99.620,27	55%	3.000,00 51.492,29	0,00 4.051,40	3.000,00 55.543,69	12 108	250,00	514,29	514,29
Riscossione Sicilia S.p.A.	7.770,42	30%	2.331,13	183,41	2.514,54	120	20,95	20,95	20,95
Agenzia delle Entrate	494,18	30%	148,25	0,00	148,25	12	12,35		
Do Bank (già Unicredit S.p.A.)	172,80	20%	34,56	0,00	34,56	12	2,88		
Riscossione Sicilia S.p.A.	2.130,04	20%	426,01	7,54	433,55	36	12,04	12,04	
Totale	113.083,88		60.328,41	4.242,35	64.570,76		539,58	547,29	535,25

rilevato, quanto alla dilazione di pagamento che la stessa, conformemente all'orientamento di questo Tribunale, è contenuta nel decennio;

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da [REDACTED] cod. fiscale [REDACTED] e
[REDACTED] cod. fiscale [REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED]
[REDACTED] via [REDACTED]

dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico dei ricorrenti;

sospende le procedure esecutive in corso promosse in danno di [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] per l'intera durata del piano.

Si comunichi.

Catania, 25/6/2019

Il Giudice
Laura Messina

